Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 20 settembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973, n. **549**.

Modifiche alla ripartizione dei posti di assistente ordinario di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343 e 10 febbraio 1971, n. 100.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale, in sede di ripartizione di 1636 posti di assistente ordinario, riservati per concorso agli assistenti straordinari, sono stati assegnati, fra l'altro, cinque posti di assistente alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, uno dei quali richiamato dall'assistente straordinario dott. Franco Salvati (n. 1531 della graduatoria allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 343);

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1968, registro numero 50, foglio n. 145, col quale il dott. Franco Salvati è stato nominato assistente ordinario alla predetta cattedra di patologia generale con effetto dal 1° dicembre 1967;

Visto il decreto rettorale 16 marzo 1971, registrato alla delegazione regionale per il Lazio il 12 maggio 1971, fer. 7, f. 127, con il quale venne disposta la decadenza dall'ufficio di assistente del predetto dottor Salvati, con effetto dal 15 settembre 1970, ai sensi dell'art. 127/C del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che dalla predetta data di decadenza dall'ufficio dell'assistente stesso, il posto che trattasi è rimasto inutilizzato in quanto non è intervenuta né la nomina di altro assistente di ruolo, né la nomina di assistente incaricato, né è intervenuto bando di concorso, cosicchè il posto stesso deve ritenersi eccedente rispetto alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra in questione;

Considerate le esigenze verificatesi presso altre cattedre universitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, col quale in sede di assegnazione di settecentonovantuno posti di assistente ordinario è stato assegnato, fra l'altro, per mero errore materiale, un posto di assistente alla cattedra di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Riconosciuta la necessità di procedere all'opportuna rettifica;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, in relazione alla presenza in servizio del dott. Franco Salvati, viene attribuito alla cattedra di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 2ª della facoltà di farmacia della stessa Università di Roma.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve, invece, intendersi assegnato alla 3ª cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di magistero dell'Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 33. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Abruzzi »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Pasquale Martino;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Raffaele Sodano è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzi, in sostituzione del dott. Pasquale Martino.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1973
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 175

(10966)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Nunzio Riccardi;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Alfonso Monterosso è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria, in sostituzione del dott. Nunzio Riccardi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1973
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 273

(10968)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Riordinamento delle piante organiche e denominazione delle qualifiche delle carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, occorre provvedere a specificare le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno;

Viste:

la tabella del ruolo ordinario e del ruolo aggiunto ad esaurimento (istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496) della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno (tabella *A* allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1971);

la tabella del ruolo transitorio del personale direttivo, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 (tabella *N* allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1971);

la tabella del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 (tabella *Q* allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1971);

la tabella del ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno (tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319);

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 e 15 gennaio 1972, numeri 1 e 9, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali rispettivamente in materia di « circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale » e di « beneficenza pubblica » e del relativo personale;

Ritenuto che il numero complessivo dei posti del ruolo ordinario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno si sia ridotto, per effetto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, di 70 unità;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Accertato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, i posti portati in diminuzione nelle qualifiche iniziali del ruolo ordinario della carriera direttiva amministrativa e del ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, erano, alla data del 12 dicembre 1972, rispettivamente 35 e 7;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1972, con il quale, ai sensi dell'art. 59, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stata stabilita la corrispondenza alle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente della Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro *A* della tabella III dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche delle qualifiche rispettivamente con parametri 530 e 387-426 del ruolo aggiunto (istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496) della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, del ruolo transitorio del personale direttivo di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, e del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1972, con il quale, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si è determinato che, alla qualifica di primo dirigente del quadro *A* della tabella III dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si accede anche dalle qualifiche non dirigenziali del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

Considerato che, ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, delle dotazioni organiche ordinarie e delle dotazioni organiche ad esaurimento, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, delle qualifiche inferiori alla qualifica di primo dirigente del quadro *A* della tabella III dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica, occorre stabilire l'incidenza dei 510 posti complessivi delle qualifiche dirigenziali del sopraindicato quadro *A*, rispettivamente sul ruolo ordinario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno e sul ruolo ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

Accertato che l'incidenza, di cui sopra, è rispettivamente di 498 e di 12 posti;

Accertato, ancora, ai fini dell'applicazione dell'articolo 60, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che:

il numero degli impiegati con qualifiche di vice prefetto od equiparate (corrispondenti alla qualifica di dirigente superiore, di cui al quadro *A* della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) in attività di servizio alla data del 12 dicembre 1972 era di 352;

il numero degli impiegati con qualifiche di vice prefetto ispettore od equiparate (corrispondenti alla qualifica di primo dirigente del citato quadro *A*) in attività di servizio alla data del 12 dicembre 1972 era di 236 (superiore, quindi, al numero dei posti di organico complessivamente di 191);

il numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale di ragioneria (corrispondente alla qualifica di dirigente superiore, di cui al quadro *B* della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), in attività di servizio alla data del 12 dicembre 1972, era di 28;

il numero degli impiegati con qualifica di direttore di divisione di ragioneria (corrispondente alla qua-

lifica di primo dirigente, di cui al citato quadro *B*), in attività di servizio alla data del 12 dicembre 1972, era di 90 (superiore, quindi, al numero dei posti di organico di 78);

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno è il seguente:

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
B	Capo della polizia e prefetto di 1ª classe . .	49 (*a*)	Capo della polizia . . .	1
			Prefetto di 1ª classe . . .	48
C	Dirigente generale .	74 (*a*) (*b*)	Prefetto	74
D	Dirigente superiore	188	Vice prefetto	188
E	Primo dirigente	198	Vice prefetto isp.	198
Parametri				
530 487 455 426 387	Vice prefetto ispettore aggiunto .	247		
307	Direttore di sezione	741		
257 190	Consigliere di prefettura			
	Totale .	1.497 (*b*)		

(*a*) Oltre a 9 prefetti di 1ª classe o prefetti a disposizione (art. 237, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

(*b*) Oltre al posto dell'ex direttore generale della soppressa Opera nazionale ciechi civili che, con decorrenza dal 1° marzo 1973, verrà portato in aumento con le funzioni di consigliere ministeriale.

Art. 2.

Le dotazioni organiche transitorie delle qualifiche ad esaurimento di vice prefetto e di vice prefetto ispettore del ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, sono stabilite, ai sensi dell'art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come segue:

Qualifiche	Numero dei posti
Vice prefetto .	101
Vice prefetto ispettore . . .	101
Totale .	202

Art. 3.

Le dotazioni organiche ad esaurimento, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, delle qualifiche inferiori a primo dirigente del ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno sono le seguenti:

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	6
307	Direzione di sezione	18
257 190	Consigliere	
	Totale . . .	24

Salva la progressione in carriera degli impiegati che li occupano, i posti delle dotazioni organiche, di cui al precedente comma, sono portati in aumento alle dotazioni organiche ordinarie delle corrispondenti qualifiche, di cui all'art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 27 maggio 1970, numero 382.

Art. 4.

Il ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno è il seguente:

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	16	Ispettore ministeriale e consigliere ministeriale aggiunto . . .	16
E	Primo dirigente . .	49	Direttore divisione	8
			Ispettore capo e v. consigl. ministeriale . .	41
Parametri				
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione di ragioneria . . .	117		
307	Direttore di sezione di ragioneria	350		
257 190	Consigliere di ragioneria			
	Totale . .	532		

Art. 5.

Le dotazioni organiche transitorie delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale di ragioneria e di direttore di divisione di ragioneria del ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno sono stabilite, ai sensi dell'art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come segue:

Qualifiche	Numero dei posti
Ispettore generale di ragioneria	27
Direttore di divisione di ragioneria	26
Totale . . .	53

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Registro n. 23 Interno, foglio n. 147

(10969)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.C.N.A. Weissenfels di Trieste, stabilimento di Fusine Valromana - Tarvisio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. A.C.N.A. Weissenfels di Trieste, stabilimento di Fusine Valromana - Tarvisio (Udine) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.C.N.A. Weissenfels di Trieste, stabilimento di Fusine Valromana - Tarvisio (Udine).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11065)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglifici veneti riuniti S.p.a. di Venezia, stabilimento in Ponte nelle Alpi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Maglifici veneti riuniti S.p.a. di Venezia, stabilimento in Ponte nelle Alpi (Belluno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglifici veneti riuniti S.p.a. di Venezia, stabilimento in Ponte nelle Alpi (Belluno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11064)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bottonificio altamoda di Scandicci.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Bottonificio altamoda di Scandicci (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bottonificio altamoda di Scandicci (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11066)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dei materiali di salvataggio e affini per navigazione marittima e aerea in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore dei materiali di salvataggio e affini per navigazione marittima e aerea in provincia di Roma sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dei materiali di salvataggio e affini per navigazione marittima e aerea in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11067)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dreher, stabilimento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Dreher, stabilimento di Trieste ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dreher, stabilimento di Trieste.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Gorizia ad istituire il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso la scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/35/1 in data 28 giugno 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Gorizia è autorizzata ad istituire il terzo anno di abilitazione alle funzioni direttive con sede presso la scuola per infermieri professionali dell'ospedale civile di Gorizia.

(11142)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° aprile 1982, al portatore

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80, del 28 marzo 1973, si rende noto che il 26 settembre 1973 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, di tutti i titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° aprile 1982, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di sottoscrizione mediante versamento di buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1973, che di sottoscrizioni in contanti.

Roma, addì 10 settembre 1973

(10997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 17 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	564,10	564,10	563,75	564,10	565 —	564,09	564 —	564,10	564,10	564,10
Dollaro canadese	558,80	558,80	559 —	558,80	560,25	558,75	558,30	558,80	558,80	558,80
Franco svizzero	187,75	187,75	187,80	187,75	186,65	187,70	187,85	187,75	187,75	187,75
Corona danese	98,75	98,75	99,15	98,75	98,35	98,70	98,77	98,75	98,75	98,75
Corona norvegese	102,12	102,12	102 —	102,12	101,50	102,10	102,10	102,12	102,12	102,12
Corona svedese	134,25	134,25	134,40	134,25	133,70	134,20	134,30	134,25	134,25	134,25
Fiorino olandese	220,30	220,30	220,40	220,30	212 —	220,25	220,45	220,30	220,30	220,30
Franco belga	15,4590	15,459	15,40	15,4590	15,12	15,40	15,41	15,4590	15,45	15,45
Franco francese	132,65	132,65	133 —	132,65	131,50	132,60	132,64	132,65	132,65	132,65
Lira sterlina	1359,60	1359,60	1360,50	1359,60	1363 —	1359,55	1359,10	1359,60	1359,60	1359,60
Marco germanico	233,84	233,84	234 —	233,84	231,40	233,80	233,50	233,84	233,84	233,84
Scellino austriaco	31,61	31,61	31,50	31,61	31,21	31,60	31,60	31,61	31,61	31,61
Escudo portoghese	24,24	24,24	24,28	24,24	24,10	24,20	24,20	24,24	24,24	24,24
Peseta spagnola	9,9480	9,948	9,95	9,9480	9,95	9,90	9,95	9,9480	9,94	9,94
Yen giapponese	2,1260	2,126	2,14	2,1260	2,13	2,10	2,1275	2,1260	2,12	2,12

Media dei titoli del 17 settembre 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	108,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,225
» 5 % (Ricostruzione)	95,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,675
» 5 % (Città di Trieste)	95,675
» 5 % (Beni esteri)	93,350
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,60
» 5,50 % » » 1968-83	93,125
» 5,50 % » » 1969-84	96,075
» 6 % » » 1970-85	98,425
» 6 % » » 1971-86	97,675
» 6 % » » 1972-87	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1973

Valuta	
Dollaro USA	564,05
Dollaro canadese	558,55
Franco svizzero	187,80
Corona danese	98,76
Corona norvegese	102,11
Corona svedese	134,275
Fiorino olandese	220,375
Franco belga	15,434
Franco francese	132,645
Lira sterlina	1359,35
Marco germanico	233,67
Scellino austriaco	31,605
Escudo portoghese	24,22
Peseta spagnola	9,949
Yen giapponese	2,127

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giuseppe Taliercio, nato a Ventotene (Latina) il 19 novembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Roma il 19 giugno 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10999)

Il dott. Osvaldo Longhi, nato a Roma il 31 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile - sottosezione edile conseguito presso l'Università di Pisa il 24 aprile 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11000)

La dott.ssa Laura Bartoli, nata a Pontedera (Pisa) il 9 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Genova l'11 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11001)

Vacanza della terza cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la terza cattedra di patologia speciale medica e metodologica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11205)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1973, il comune di Brolo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11072)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 14 marzo 1973 al 19 marzo 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 581/73, n. 594/73, n. 614/73, n. 691/73, n. 705/73, n. 719/73 e n. 739/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 14-3-1973	Paesi terzi 15-3-1973	Paesi terzi dal 16-3-1973 al 19-3-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 14-3-1973	SAMA, PTOM, ... 15-3-1973	SAMA, PTOM, ... dal 16-3-1973 al 19-3-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	323,13 (1)	323,13 (1)	323,13 (1)	248,13 (1)	248,13 (1)	248,13 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	3.543,75	3.543,75	3.543,75	3.231,25	3.231,25	3.231,25
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	2.626,88	2.626,88	2.626,88	2.314,38	2.314,38	2.314,38
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.486,25	4.767,50	4.767,50	4.173,75	4.455,00	4.455,00
	11.01-915	II. altra	2.521,25	2.680,63	2.680,63	2.365,00	2.524,38	2.524,38

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			14-3-1973	15-3-1973	dal 16-3-1973 al 19-3-1973	14-3-1973	15-3-1973	dal 16-3-1973 al 19-3-1973
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	848,75	848,75	848,75	692,50	692,50	692,50
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno . .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	2.363,13	2.363,13	2.363,13	2.206,88	2.206,88	2.206,88
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. Semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	4.719,38	4.719,38	4.719,38	4.406,88	4.406,88	4.406,88
	11.02-070	III. di orzo	3.543,75	3.543,75	3.543,75	3.231,25	3.231,25	3.231,25
	11.02-090	IV. di avena	2.626,88	2.626,88	2.626,88	2.314,38	2.314,38	2.314,38
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	363,13	644,38	644,38	50,63	331,88	331,88
	11.02-114	2. altri . .	4.486,25	4.767,50	4.767,50	4.173,75	4.455,00	4.455,00
	11.02-117	b. altri	2.521,25	2.680,63	2.680,63	2.365,00	2.524,38	2.524,38
	11.02-130	VI. di riso .	848,75	848,75	848,75	692,50	692,50	692,50
	11.02-191	VII. di grano saraceno . . .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75
	11.02-193	IX. di sorgo . .	2.363,13	2.363,13	2.363,13	2.206,88	2.206,88	2.206,88
	11.02-195	X. altri . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo .	3.028,13	3.028,13	3.028,13	2.871,88	2.871,88	2.871,88
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata .	1.467,50	1.467,50	1.467,50	1.311,25	1.311,25	1.311,25
	11.02-250	bb. altra .	2.470,63	2.470,63	2.470,63	2.314,38	2.314,38	2.314,38
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	3.244,38	3.244,38	3.244,38	3.088,13	3.088,13	3.088,13
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo . . .	3.028,13	3.028,13	3.028,13	2.871,88	2.871,88	2.871,88
	11.02-330	2. di avena	2.470,63	2.470,63	2.470,63	2.314,38	2.314,38	2.314,38
	11.02-371	3. di grano saraceno .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	3.244,38	3.244,38	3.244,38	3.088,13	3.088,13	3.088,13
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	4.160,63	4.160,63	4.160,63	4.004,38	4.004,38	4.004,38
	11.02-402	b. di segala	3.412,50	3.412,50	3.412,50	3.256,25	3.256,25	3.256,25
	11.02-403	c. di granturco	3.866,25	4.116,25	4.116,25	3.710,00	3.960,00	3.960,00
	11.02-404	d. di sorgo	3.618,13	3.618,13	3.618,13	3.461,88	3.461,88	3.461,88
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 14-3-1973	Paesi terzi 15-3-1973	Paesi terzi dal 16-3-1973 al 19-3-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 14-3-1973	SAMA, PTOM, ... 15-3-1973	SAMA, PTOM, ... dal 16-3-1973 al 19-3-1973
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	4.973,13	4.973,13	4.973,13	4.816,88	4.816,88	4.816,88
	11.02-515	II. di segala	4.073,13	4.073,13	4.073,13	3.916,88	3.916,88	3.916,88
	11.02-530	III. di orzo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.487,50	4.487,50	4.487,50
	11.02-571	IV. di avena	2.213,13	2.213,13	2.213,13	2.056,88	2.056,88	2.056,88
	11.02-572	V. di granturco	3.866,25	4.116,25	4.116,25	3.710,00	3.960,00	3.960,00
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	3.244,38	3.244,38	3.244,38	3.088,13	3.088,13	3.088,13
	11.02-575	VIII. di sorgo	3.618,13	3.618,13	3.618,13	3.461,88	3.461,88	3.461,88
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	3.226,88	3.226,88	3.226,88	3.070,63	3.070,63	3.070,63
	11.02-625	II. di segala	2.653,13	2.653,13	2.653,13	2.496,88	2.496,88	2.496,88
	11.02-640	III. di orzo	1.986,88	1.986,88	1.986,88	1.830,63	1.830,63	1.830,63
	11.02-660	IV. di avena	1.467,50	1.467,50	1.467,50	1.311,25	1.311,25	1.311,25
	11.02-681	V. di granturco	2.521,25	2.680,63	2.680,63	2.365,00	2.524,38	2.524,38
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75
	11.02-684	VIII. di sorgo	2.363,13	2.363,13	2.363,13	2.206,88	2.206,88	2.206,88
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	1.986,88	1.986,88	1.986,88	1.830,63	1.830,63	1.830,63
	11.02-730	2. di avena	1.467,50	1.467,50	1.467,50	1.311,25	1.311,25	1.311,25
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.590,00	3.590,00	3.590,00
	11.02-840	2. di avena	2.883,75	2.883,75	2.883,75	2.571,25	2.571,25	2.571,25
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	3.786,25	3.786,25	3.786,25	3.473,75	3.473,75	3.473,75
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	5.731,88	5.731,88	5.731,88	5.419,38	5.419,38	5.419,38
	11.02-865	b. di segala	4.719,38	4.719,38	4.719,38	4.406,88	4.406,88	4.406,88
	11.02-891	c. di granturco	4.486,25	4.767,50	4.767,50	4.173,75	4.455,00	4.455,00
	11.02-892	d. di sorgo	4.207,50	4.207,50	4.207,50	3.895,00	3.895,00	3.895,00
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	1.488,13	1.488,13	1.488,13	1.175,63	1.175,63	1.175,63
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	5.731,88	5.731,88	5.731,88	5.419,38	5 419,38	5.419,38
	11.02-941	II. di segala	4.719,38	4.719,38	4.719,38	4.406,88	4.406,88	4.406,88
	11.02-942	III. di orzo	3.543,75	3.543,75	3.543,75	3.231,25	3.231,25	3.231,25
	11.02-943	IV. di avena	2.626,88	2.626,88	2.626,88	2.314,38	2.314,38	2.314,38
	11.02-944	V. di granturco	4.486,25	4.767,50	4.767,50	4.173,75	4.455,00	4.455,00
	11.02-945	VI. di riso	848,75	848,75	848,75	692,50	692,50	692,50
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.968,75	1.968,75	1.968,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 14-3-1973	Paesi terzi 15-3-1973	Paesi terzi dal 16-3-1973 al 19-3-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 14-3-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 15-3-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 16-3-1973 al 19-3-1973
11.02 (*segue*)	11.02-948	IX. di sorgo	2.363,13	2.363,13	2.363,13	2.206,88	2.206,88	2.206,88
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	2.570,63	2.570,63	2.570,63	2.258,13	2.258,13	2.258,13
	11.02-980	II. altri	2.051,88	2.168,75	2.168,75	1.739,38	1.856,25	1.856,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	479,38	479,38	479,38	210,63	210,63	210,63
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.107,50	1.359,38	1.359,38	zero	184,38	184,38
	11.06-805	II. non nominati	4.795,63	5.047,50	5.047,50	3.620,63	3.872,50	3.872,50
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	5.921,25	5.921,25	5.921,25	5.358,75	5.358,75	5.358,75
	11.07-105	b. altro	4.566,88	4.566,88	4.566,88	4.004,38	4.004,38	4.004,38
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	3.757,50	3.757,50	3.757,50	3.195,00	3.195,00	3.195,00
	11.07-305	b. non nominato	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.387,50	2.387,50	2.387,50
	11.07-600	B. torrefatto	3.345,00	3.345,00	3.345,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.107,50	1.359,38	1.359,38	45,00	296,88	296,88
	11.08-200	II. amido di riso	1.731,25	1.731,25	2.586,25	137,50	137,50	992,50
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.107,50	1.359,38	1.359,38	45,00	296,88	296,88
	11.08-500	V. altri	1.107,50	1.359,38	1.359,38	22,50	148,75	148,75
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.059,38	5.387,50	5.387,50	59,38	387,50	387,50
	17.02-235	b. altri	3.482,50	3.734,38	3.734,38	45,00	296,88	296,88
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.059,38	5.387,50	5.387,50	59,38	387,50	387,50
	17.02-285	b. non nominati	3.482,50	3.734,38	3.734,38	45,00	296,88	296,88

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			14-3-1973	15-3-1973	dal 16-3-1973 al 19-3-1973	14-3-1973	15-3-1973	dal 16-3-1973 al 19-3-1973
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.059,38	5.387,50	5.387,50	59,38	387,50	387,50
	17.05-405	II. altri	3.482,50	3.734,38	3.734,38	45,00	296,88	296,88
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	728,13	728,13	728,13	728,13	728,13	728,13
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
	23.02-117	2. non nominati	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50
	23.02-135	b. altri	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso	9.431,25	9.743,75	9.743,75	56,25	368,75	368,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(10671)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 15 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato:

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso dopo la nomina frequenteranno un corso applicativo della durata di 6 mesi superato il quale conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto.

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere, indicando la lingua o le lingue prescelte (non più di due, da scegliersi fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero — dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma presso il Ministero della difesa - Ispettorato logistico A.M. - Servizio sanità, via P. Gobetti n. 2, il giorno 8 novembre 1973, alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicati.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in due prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da sceglìersi tra le seguenti: francese, inglese, tedesca, spagnola.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti lo eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta;

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazione conseguite presso cliniche o istituti delle università (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coeff. 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza, coeff. 3;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, coeff. 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

3 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di 30 punti e valutati come segue:

da mezzo a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o istituti delle Università ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

1 punto per ogni esame di lingua estera sostenuto sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro, il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7 dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi 6, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1973
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 200

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA'
DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) Esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra 6 temi: 3 di patologia speciale medica e 3 di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione, che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo 8 ore, sotto la sorveglianza di 2 o più membri della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la indicazione della data della consegna.

2) Esami orali e teorici-pratici di clinica medica e clinica chirurgica: l'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di 30 minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e sui mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica di vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;
apparecchiatura d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di accessi e flemmoni superficiali;
lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici; modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N.B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

PROVE FACOLTATIVE

1) Esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . codice postale . (provincia di . .), via . n. chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 20 settembre 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . nell'anno accademico . . con la votazione di . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . .

. lì . . . .
(data)

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(11080)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a quaranta posti, elevati a quarantotto, di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 8 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro in data 15 settembre 1973 pubblica il decreto ministeriale 30 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1973, registro n. 28, foglio n. 63, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quaranta posti, elevati a quarantotto, di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 20 giugno 1971.

(11192)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione di un corso speciale per il conseguimento della abilitazione limitatamente all'insegnamento negli istituti professionali di Stato per alunni sordomuti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni, concernenti «Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici»;

Viste le ordinanze ministeriali 6 maggio 1972, 5 agosto 1972, 7 agosto 1972 e 4 ottobre 1972, emanate in materia di corsi abilitanti speciali per l'anno scolastico 1971-72;

Sentito il parere del comitato degli esperti di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Considerata l'opportunità di fare svolgere il corso abilitante speciale, di cui all'art. 15 della predetta legge nel periodo delle vacanze estive, allo scopo di non arrecare turbamento al normale andamento dell'anno scolastico 1972-73;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 15 della già citata legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sarà svolto un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservato agli insegnanti sprovvisti di abilitazione, in possesso del titolo di studio richiesto, che prestano o prestavano servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1074/1971, negli istituti professionali di Stato per sordomuti.

Il corso, a carattere nazionale, si svolgerà a Roma nei locali dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti «A. Magarotto» di Roma secondo il piano istitutivo formulato dalla commissione regionale del Lazio in base alle proposte del predetto istituto.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al corso, recanti in calce la dichiarazione di servizio da parte del capo di istituto, indirizzate al sovrintendente scolastico interregionale del Lazio, devono essere presentate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla scuola di appartenenza ed inviate per il tramite dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato «A. Magarotto» di Roma.

Art. 3.

La commissione regionale del Lazio nomina, su designazione del preside dell'istituto «Magarotto», il corpo docente del corso e approva i piani di studio e di attività, formulati dal corpo docente, adattando le direttive generali alle esigenze di ciascun corso ed avendo cura di sviluppare in maniera adeguata le parti in cui le direttive si articolano.

I partecipanti ai corsi possono collaborare con i corpi docenti all'organizzazione dei corsi stessi ed all'attuazione dei piani di studio proponendo idonee forme di attività (gruppi di studio, tirocinio guidato, seminari, applicazioni, esercitazioni ed eventuali visite).

Le proposte dei piani di studio e di attività si intendono approvate qualora la commissione regionale non comunichi le proprie osservazioni entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto le proposte.

Art. 4.

I compensi, nelle misure previste dall'art. 6, saranno a carico dei fondi accreditati sul cap. 1113 dell'esercizio finanziario 1973.

Art. 5.

Per quanto non diversamente previsto, nel presente decreto, si applicano in quanto compatibili con le finalità e la particolare natura del corso, le disposizioni impartite sui corsi abilitanti speciali di cui all'art. 5 della citata legge n. 1074.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1973
Registro n. 57, *foglio n.* 232

(11116)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1973, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141, del 1° giugno 1973, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari;

Visto il settimo comma dell'art. 4 del citato decreto il quale stabilisce, tra l'altro, che nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare anche il punteggio riportato nelle singole materie, qualora il titolo sia stato conseguito precedentemente all'anno scolastico 1969-1970;

Considerato che l'art. 2 dello stesso decreto stabilisce che al concorso possono partecipare i periti agrari che abbiano conseguito il diploma negli anni scolastici 1969-70, 1970-71, 1971-72;

Ritenuto di dover modificare il predetto settimo comma dell'art. 4 nel modo seguente: « il titolo di studio con la specifica della data di conseguimento del diploma e del voto ottenuto »;

Decreta:

Articolo unico

Il settimo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 marzo 1973, citato nelle premesse, è modificato nel modo seguente: « il titolo di studio con la specifica della data di conseguimento del diploma e del voto ottenuto ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1973
Registro n. 21 *Agricoltura, foglio n.* 369

(11119)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1973, n. **28.**

Interventi diretti per la promozione del turismo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale predispone all'inizio di ogni anno il programma tecnico-finanziario delle iniziative regionali riguardanti:

propaganda e pubblicità turistica;
manifestazioni turistiche;
ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

Art. 2.

Il programma di cui all'articolo precedente, deve essere redatto in modo analitico e contenere l'indicazione della spesa relativa ai mezzi di informazione o metodi di propaganda proposta, ivi compresa l'incentivazione dei piani di propaganda delle agenzie di viaggio e turismo per l'incremento del movimento verso la Regione.

Art. 3.

Il programma tecnico-finanziario delle iniziative è approvato dal Consiglio regionale.

I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo.

Art. 4.

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 è autorizzata per il 1973 la spesa di L. 200.000.000. Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente nella misura che verrà fissata dalla legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci regionali di competenza.

Al finanziamento della spesa autorizzata per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione per L. 200.000.000 dello stanziamento del capitolo 1722 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi e regionali » dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973 e con l'istituzione nel medesimo stato di previsione al titolo I, sezione IV, rubrica VII del capitolo 1329, categoria seconda, con la denominazione « Spese per propaganda, pubblicità, manifestazioni turistiche e per ogni altra attività tendente all'incremento del movimento turistico nella Regione », con dotazione di L. 200.000.000.

Art. 5.

Per il primo anno di applicazione della presente legge le iniziative di cui all'art. 1 sono deliberate dalla giunta regionale d'intesa con la commissione competente.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 11 agosto 1973

p. *Il presidente*: TACCONI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1973, n. **29.**

Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati o in età di pensione, ed ai familiari a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

L'assistenza farmaceutica è estesa, nei modi indicati dalla presente legge:

a) ai titolari di pensione già coltivatori diretti e ai rispettivi familiari conviventi ed a carico, aventi diritto alla assistenza farmaceutica ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 369;

b) ai titolari di pensione già artigiani e ai familiari a carico, aventi diritto alla assistenza sanitaria ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 260;

c) ai titolari di pensione già esercenti attività commerciali e ai familiari a carico, aventi diritto all'assistenza sanitaria, ai sensi della legge 26 luglio 1966, n. 613.

L'assistenza farmaceutica è inoltre estesa ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, in età di pensione e non pensionati, e ai familiari a carico, aventi diritto alla assistenza sanitaria, rispettivamente ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e successive modifiche e integrazioni; 29 dicembre 1956, n. 1533 e successive modifiche e integrazioni; 27 novembre 1960, n. 1397 e successive modifiche e integrazioni.

L'assistenza farmaceutica erogata in base alla presente legge non e cumulabile con analoghe provvidenze previste da altre leggi, vigenti o future, a favore dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 2.

L'assistenza farmaceutica viene effettuata in forma diretta, dietro prescrizione medica, limitatamente ai preparati farmaceutici indicati in apposito elenco.

All'atto della consegna dei farmaci e per ogni prescrizione, l'assistito è tenuto a pagare la somma di L. 150.

D'intesa tra la giunta e la commissione consiliare competente, si stabiliscono:

a) i criteri per la predisposizione dell'elenco dei farmaci di cui al primo comma;

b) la designazione dei membri di una commissione che deve predisporre l'elenco di cui al primo comma.

Tale commissione è presieduta dall'assessore alla sanità e composta da quattro sanitari.

Art. 3.

Tutti i documenti di spesa farmaceutica devono essere inviati dalle farmacie agli uffici fiduciari provinciali di cui all'accordo 8 marzo 1972 fra gli enti mutualistici e la F.O.F.I., modificativo dell'accordo integrativo del 9 maggio 1966.

Gli uffici fiduciari, effettuate le operazioni di controllo e di tariffazione, notificano gli estratti conto di addebito, per la rispettiva competenza, alle mutue provinciali coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, le quali provvederanno alla liquidazione.

Il pagamento degli importi liquidati, al netto degli sconti di legge e della quota a carico del mutuato, viene effettuato dalla Regione tramite i comitati sanitari di zona, costituiti ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37.

Con apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio regionale, vengono determinati i tempi e le modalità degli adempimenti dei farmacisti, degli uffici fiduciari, delle mutue e dei comitati sanitari di zona, per l'erogazione da parte della Regione delle somme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 2000 milioni per l'anno 1973 e di L. 2500 milioni per ciascuno degli anni successivi.

Al finanziamento della spesa autorizzata per l'anno 1973 si provvede con riduzione per L. 2000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 1722 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973 e con la corrispondente istituzione nel medesimo stato di previsione, al Titolo I, Sezione V, Rubrica II, Sottorubrica assistenza sanitaria del capitolo 590 categoria II, con la dotazione di L. 2000 milioni e con la denominazione « Spese per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati o in età di pensione, ed ai familiari a carico ».

Alla spesa autorizzata per gli anni 1974 e successivi si provvede mediante iscrizione di apposito stanziamento negli stati di previsione dei singoli bilanci regionali di competenza.

Gli interventi della Regione previsti dalla presente legge cesseranno allorchè lo Stato stabilirà analoghe provvidenze a favore dei soggetti indicati dall'art. 1.

Art. 5.

In attesa della formulazione dell'elenco dei farmaci, di cui al precedente art. 2, per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche previste dalla presente legge, si fa riferimento al vigente prontuario I.N.A.M.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 agosto 1973

p. *Il presidente*: TACCONI

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. **30.**

Norme provvisorie sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Organi consultivi regionali*)

La Regione, in attuazione dell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nei casi in cui la legislazione vigente lo prescriva, si avvale, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale, dei seguenti organi consultivi costituiti in seno all'Assessorato regionale ai lavori pubblici e trasporti:

a) la commissione tecnico-amministrativa regionale;

b) la commissione tecnico-amministrativa provinciale;

c) l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile regionale.

Nelle opere pubbliche d'interesse regionale s'intendono comunque comprese quelle di competenza della Regione e degli altri enti locali.

Art. 2.

(*Attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale*)

La commissione tecnico-amministrativa regionale esprime pareri sui seguenti argomenti:

1) problemi e procedure di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche;

2) programmi di nuove opere pubbliche;

3) progetti tipo per categorie di opere pubbliche;

4) schemi di capitolati speciali di appalto per categorie di opere;

5) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il Presidente della giunta regionale intenda sottoporle.

La commissione si pronuncia, inoltre:

a) sui progetti di opere pubbliche di qualunque importo interessanti due o più provincie;

b) sui progetti di opere pubbliche, da eseguirsi a totale carico della Regione, di importo superiore ai 500 milioni, quando all'appalto dei lavori si provveda mediante asta pubblica o licitazione privata mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore ai 100 milioni quando all'esecuzione dei lavori si provveda in economia o mediante appalto a trattativa privata;

c) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore a 500 milioni, di opere da eseguirsi dalle provincie, dai comuni e da altri enti, quando per l'esecuzione sia richiesta la concessione, a termini di legge, di contributi o concorsi regionali o per le quali la legge dello Stato abbia prescritto il parere di un organo consultivo statale, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo o concorso;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede alla Regione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somme eccedenti L. 5.000.000;

e) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di lavori pubblici di importo superiore a L. 100 milioni e sulla determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre 1/5 contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti a parere della commissione stessa;

f) sulla classificazione di strade regionali, sulla classificazione o declassificazione di strade provinciali e di porti, opere idrauliche, vie navigabili, di competenza regionale;

g) sugli affari di competenza degli organi locali della Regione e degli enti locali per i quali la legge dello Stato abbia prescritto il parere di organi consultivi statali, quando siano di importo eccedente i 500 milioni;

h) sugli affari e sui progetti, di qualsiasi importo, di opere d'interesse regionale attinenti a ferrovie, tramvie, metropolitane, funivie, funicolari, ascensori e filovie;

i) sulla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale, di bonifica montana, dei bacini montani, nonchè sui piani generali di bonifica e di sistemazione idraulica forestale dei bacini montani;

l) su ogni altra opera pubblica nelle materie di interesse regionale di cui ai decreti delegati di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato.

I pareri della commissione tecnico-amministrativa regionale sostituiscono il parere di ogni altro organo consultivo della Regione, singolo o collegiale, in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

I pareri di cui al comma precedente devono essere forniti entro un tempo massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione relativa. Se tale documentazione risultasse incompleta o insufficiente, i termini di tempo incominceranno a decorrere dalla data di completamento di essa.

Art. 3.

(*Composizione della commissione tecnico-amministrativa regionale*)

La commissione tecnico-amministrativa regionale è presieduta dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti o da un suo delegato, ed è composta:

1) da un funzionario degli affari generali, un funzionario della programmazione e dei singoli settori dei lavori pubblici dell'Assessorato ai lavori pubblici e trasporti;

2) dai rappresentanti tecnici dei seguenti Assessorati:

Urbanistica;
Ecologia;
Igiene e sanità;
Industria e commercio;
Enti locali;
Assistenza;
Bonifica agraria;
Bonifica montana;
Istruzione;
Cultura;
Turismo.

3) da un funzionario dei segretariat. controllo, affari legislativi e del servizio ragioneria;

4) da quattro esperti di particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.

Sono invitati a far parte della commissione regionale di volta in volta, quali membri aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:

a) il sopraintendente regionale scolastico o un suo delegato;

b) il sopraintendente ai monumenti o un suo delegato;

c) il sopraintendente alle antichità e belle arti o un suo delegato;

d) il capo compartimento dell'A.N.A.S. o un suo delegato;

e) il presidente del Magistrato del Po o un suo delegato;

f) il direttore compartimentale delle ferrovie statali o un suo delegato.

I relatori sono nominati dal Presidente fra i membri della commissione.

Art. 4.

(*Commissione tecnico-amministrativa provinciale*)

La commissione tecnico-amministrativa provinciale si pronunzia sui progetti di opere pubbliche interessanti gli enti locali della provincia e su ogni altra questione che il Presidente della giunta regionale ritenga di sottoporle.

La commissione provinciale si pronunzia altresì:

a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura della Regione sia a totale suo carico, sia col suo concorso, di importo superiore a L. 100 milioni e fino a L. 500 milioni, quando all'appalto dei lavori si provveda mediante licitazione privata o appalto concorso, ovvero di importo compreso fra i 50 milioni e 100 milioni quando all'esecuzione dei lavori si provveda in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di importo compreso fra 100 milioni e 500 milioni, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti, quando per la esecuzione dei lavori sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi o concorsi regionali o per le quali la legge dello Stato abbia prescritto il parere di un organo consultivo statale, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo o concorso;

c) sulle perizie relative a lavori manutentori, annuali o pluriennali, di importo non eccedente L. 100 milioni per anno;

d) sulle vertenze di cui all'art. 2 lettera *d*) per somme non eccedenti L. 5 milioni;

e) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di cui all'art. 2 lettera *e*) qualora l'importo non superi i 100 milioni;

f) sulla concessione di proroghe di durata complessiva superiore a trenta giorni dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

g) sugli affari di competenza degli enti locali, per i quali la legge dello Stato abbia prescritto il parere di organi consultivi statali, quando siano di importo non eccedente i 500 milioni.

Art. 5.

(*Composizione della commissione tecnico-amministrativa provinciale*)

La commissione tecnico-amministrativa provinciale è istituita presso il genio civile regionale ed è composta:

1) da un rappresentante della Regione, in qualità di presidente, che durerà in carica per la durata della legislatura regionale;

2) dall'ingegnere capo provinciale del genio civile regionale, quale vice presidente;

3) dal medico provinciale o suo delegato;

4) da due ingegneri del genio civile regionale, capi reparto, e da un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale in qualità di relatori;

5) dal veterinario provinciale o un suo delegato;

6) dall'ispettore ripartimentale delle foreste o un suo delegato, ove esiste;

7) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura o un suo delegato;

8) da quattro esperti di particolare competenza per le materie da trattare.

Sono invitati a far parte della commissione, di volta in volta, quali membri aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:

a) il provveditore agli studi o un suo delegato;

b) un funzionario della sopraintendenza ai monumenti;

c) un funzionario alla sopraintendenza alle antichità e belle arti;

d) un ingegnere dell'A.N.A.S.;

e) un ingegnere del Magistrato del Po.

La commissione dovrà fornire i propri pronunciamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa. Nei casi in cui si renda necessario un completamento della documentazione, i termini di tempo decorreranno dalla data di acquisizione della documentazione supplementare.

Art. 6.

(*Competenza dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile regionale*)

Ferme restando le attribuzioni per valore e per materia di organi consultivi provinciali, collegiali ed individuali, previste dalle vigenti leggi in materia di edilizia scolastica, di bonifica idraulico-agraria e montana, tutto ciò che non rientra, per valore e per materia, nelle attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa provinciale è sottoposto al solo parere dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile regionale, il quale può sentire preventivamente il parere del medico provinciale, e di un altro qualificato esperto.

E' compresa in detta competenza anche il parere sulla congruità di nuovi prezzi per opere di qualunque importo che non determini maggiorazione di spesa rispetto a quella originariamente autorizzata.

Art. 7.

Alla commissione consiliare competente deve essere data comunicazione dell'istruttoria delle pratiche trattate dalle commissioni regionali e provinciali, entro 10 giorni dalla data di ricevimento e da quella di emanazione dei pareri relativi alle pratiche stesse.

Art. 8.

(*Disposizioni di carattere generale*)

I componenti delle commissioni regionali e provinciali, sono nominati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.

Ogni commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

Le funzioni di segretario di commissione sono assolte da un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici, designato dall'assessore ai lavori pubblici.

Ai componenti delle commissioni di cui alla presente legge, non dipendenti dalla Regione o da enti locali, nonchè agli esperti di volta in volta invitati, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza, nella misura prevista dellart. 2, lettera *b*) della legge regionale 23 marzo 1972, n. 3.

Quando si debbano esaminare questioni importanti che interessino le amministrazioni provinciali o comunali, o qualora le stesse ne facciano richiesta, sono invitati alle adunanze i relativi rappresentanti.

Non occorre nuovo parere ove si verifichi nel corso dei lavori, senza l'applicazione di nuovi prezzi, una maggiore spesa non superiore al 20% dell'importo del progetto approvato, aumentato delle somme risultanti da progetto suppletivo debitamente approvato.

Ugualmente non occorre nuovo parere quando si tratti di progetto stralcio di un progetto generale esecutivo già approvato

Art. 9.

(*Norma finanziaria*)

All'onere per il finanziamento degli organi previsti dalla presente legge, si provvede, per l'anno 1973, con lo stanziamento iscritto al capitolo 900 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973.

Per gli anni successivi si provvederà con gli analoghi stanziamenti che verranno iscritti nei bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 agosto 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. **31**.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972 (Quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1973)

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. **32**.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972 (Quinto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1973)

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. **33**.

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 2 settembre 1972, n. 30: Interventi della Regione per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede anche per l'annata agraria 1973 i contributi di cui alla legge regionale 2 settembre 1972, n. 30, relativi ad interventi per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria.

La misura massima del contributo prevista dall'art. 2 della citata legge è elevata al 40%, anche per le domande riguardanti l'annata agraria 1972.

Le domande di concessione di contributo per il 1973 vanno presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per le iniziative promosse ed attuate nel corso dell'annata agraria 1972 il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1972, n. 30, è integrato con L. 60 milioni.

Per le iniziative riguardanti l'annata agraria 1973 è istituito un fondo di L. 100 milioni.

Art. 3.

Agli oneri stabiliti dal precedente art. 2 si provvede:

in quanto a L. 60 milioni mediante il prelevamento di altrettanta somma dal capitolo 118/A iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 ed il corrispondente aumento del capitolo 170/A «Contributi, concorsi, sussidi e premi per l'attuazione delle opere di difesa fitosanitaria delle coltivazioni (artt. 1-7, legge 4 agosto 1971 n. 592) iscritto nel medesimo stato di previsione;

in quanto a L. 100 milioni mediante il prelevamento di altrettanta somma dal capitolo 1475 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973 e la correlativa istituzione al Titolo I, Sezione VII, Rubrica 2ª del capitolo 1478, categoria III, con la denominazione «Contributi, concorsi, sussidi e premi per l'attuazione delle opere di difesa fitosanitaria delle coltivazioni» e la dotazione di L. 100 milioni.

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 agosto 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973, n. **34.**

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OPERE A CONTRIBUTO

Art. 1.

La Regione, per l'utilizzazione degli stanziamenti disposti dallo Stato in base alla legge 9 aprile 1971 n. 167, concede contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione o completamento di strade comunali e provinciali nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza alle amministrazioni provinciali e comunali dei territori dichiarati depressi ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9.

I contributi anzidetti non possono superare la misura dell'80% quando concessi a provincie, comuni o loro consorzi, aventi bilancio non deficitario o territori non ricadenti in zone depresse.

Per la concessione di detti contributi verrà utilizzata la somma all'uopo assegnata dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 9 aprile 1971, n. 167 e per ciascuno degli anni dal 1973 al 1977.

Art. 2.

La Regione, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato in base all'art. 6 della legge 9 aprile 1971, n. 167, concede contributi in capitale sulla spesa ritenuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la nuova costruzione e la rettifica di strade provinciali previste dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 31, per gli anni 1974, 1975 e 1976.

L'ammontare del contributo regionale e del contributo statale già determinato in base alla legge 9 aprile 1971 n. 167, non potrà complessivamente superare l'80 % della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

I contributi previsti dal comma precedente sono elevabili sino al 100% nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza per le amministrazioni provinciali dei territori dichiarati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, comunicherà alle amministrazioni provinciali la ripartizione dei contributi ad integrazione dei fondi disposti in base alla legge 9 aprile 1971, n. 167.

Entro tre mesi dalla data della predetta comunicazione, le amministrazioni provinciali devono presentare il programma degli interventi da realizzare nel periodo 1974-1976.

Tale programma dovrà essere corredato dal quadro di riferimento degli interventi a lungo termine sulla viabilità e degli obiettivi che si intendono perseguire.

Il programma dovrà attenersi in linea generale alle seguenti priorità:

a) interventi intesi a realizzare collegamenti di carattere interprovinciale;

b) tracciati tangenziali rispetto alle principali agglomerazioni;

c) interventi intesi a realizzare itinerari intervallivi nelle aree montane;

d) interventi sulle direttrici di penetrazione alle principali agglomerazioni, non servite da linee ferroviarie, intese a facilitare lo scorrimento dei mezzi di trasporto collettivo.

Art. 3.

La classificazione di strade e di tronchi di esse fra le provinciali, è effettuata, anche in caso di opposizioni, dalla giunta regionale, su richiesta dell'amministrazione provinciale interessata e sentito il competente organo consultivo tecnico-amministrativo regionale.

Per l'esecuzione di varianti, la declassificazione e la decorrenza della classificazione e della declassificazione, si osservano le norme della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 4.

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna provincia per il titolo di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali, è determinato dalla giunta regionale.

Per la modalità di determinazione e di erogazione dei contributi e per i relativi termini si osservano le disposizioni di cui all'art. 10 della predetta legge n. 1014.

Art. 5.

La Regione concede contributi in annualità ed in capitale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.

I contributi annuali vengono concessi per 35 anni nella misura costante del 4%, con le modalità e le norme previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed integrazioni, prescindendo dai limiti di popolazione stabiliti dalla detta legge.

Per le opere da eseguire nei comuni che abbiano una popolazione non superiore a 10.000 abitanti il contributo suddetto è elevato al 5%.

I contributi in capitale vengono concessi nella misura:

a) del 70%, per opere da eseguire nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con bilancio deficitario;

b) del 65%, per le opere da eseguire nei comuni predetti con bilancio in pareggio, e in quelli aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti e con bilancio deficitario;

c) del 60%, in tutti gli altri casi.

Il numero degli abitanti e le condizioni del bilancio devono risultare da apposita certificazione del sindaco e devono riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene presentato il progetto.

Sono confermate le promesse di contributo in annualità ed in capitale, disposte dal Ministero dei lavori pubblici per il quinquennio 1970-1975, comprese quelle non soddisfatte dallo stesso Ministero entro il 31 dicembre 1972.

Art. 6.

Per i contributi in annualità destinati agli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9, è autorizzato il nuovo limite di impegno di L. 1.950 milioni, di cui L. 550 milioni per opere di edilizia sanitaria ospedaliera .

Le annualità di spesa conseguenti al nuovo impegno come sopra autorizzato, verranno inscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 2007.

TITOLO II

OPERE A TOTALE CARICO

Art. 7.

Per l'attuazione del piano straordinario di interventi nelle aree depresse o montane di cui all'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9, è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 1.420 milioni.

Per gli interventi che rientrano nel presente articolo, il finanziamento è previsto a totale carico della Regione.

I lavori di completamento di opere iniziate, ma non ancora ultimate per insufficiente finanziamento, hanno priorità sui lavori di nuova costruzione.

Art. 8.

Le opere di cui al precedente art. 7 vengono di norma realizzate da provincie, comuni, loro consorzi e comunità, con il sistema della concessione, tenute presenti le norme statali vigenti in materia. Per tutti gli oneri di concessione è corrisposto un compenso non superiore al 7% dell'importo lordo delle opere progettate e degli espropri. Tale compenso grava sull'ammontare della somma assegnata.

Art. 9.

Per ottenere la concessione, gli enti interessati devono farne richiesta alla giunta regionale, per il tramite dell'assessore ai lavori pubblici, entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione del finanziamento dell'opera, dimostrando di possedere idonea attrezzatura tecnico-amministrativa.

In caso di mancanza di richiesta entro il termine stabilito o di inidoneità della detta attrezzatura, alla realizzazione dell'opera provvede il competente ufficio del genio civile redigendo all'uopo il necessario progetto e curandone l'esecuzione con il sistema dell'economia, previa gara ufficiosa.

All'Ente concessionario, o all'ufficio del genio civile, possono essere disposte, fino alla concorrenza dei 9/10 dell'importo contrattuale, anticipazioni dei fondi, salvo rendiconto, per provvedere ai pagamenti in acconto.

Art. 10.

Nei comuni colpiti da alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali la Regione provvede:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni;

b) alla riparazione o al ripristino delle opere idrauliche, portuali e delle vie navigabili, di competenza regionale in base al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

c) alla riparazione e ricostruzione di acquedotti, di fognature ed altre opere igieniche, di cimiteri, di scuole materne ed elementari, di asili-nido, di case comunali, di edifici residenziali e di impianti di illuminazione pubblica di proprietà di enti locali, di strade provinciali, comunali e vicinali;

d) alla riparazione e ricostruzione di ospedali e di altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza che siano di proprietà di provincie, comuni e istituzioni di assistenza e beneficenza;

e) all'esecuzione delle opere occorrenti per il consolidamento ed il trasferimento degli abitati.

La spesa per i lavori di cui al presente articolo, è fissata in L. 1.000 milioni.

Alla spesa per i lavori di cui al presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 2400 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973.

Per gli anni successivi lo stanziamento verrà fissato annualmente con la legge di approvazione dei bilanci regionali di competenza.

Art. 11.

I lavori di cui al precedente art. 10 sono finanziati a totale carico della Regione.

Le richieste di intervento devono essere presentate, a pena di decadenza, al competente ufficio del genio civile, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per i casi futuri, entro 15 giorni dall'evento calamitoso.

Sull'accoglimento delle richieste anzidette provvede la giunta regionale con apposita delibera.

Le delibere di cui al precedente comma sono comunicate alla commissione competente entro 10 giorni dall'assunzione.

I lavori suddetti sono di norma realizzati dagli Enti e con modalità di cui ai precedenti articoli 8 e 9 della presente legge. I lavori che presentano carattere di somma urgenza possono essere affidati a trattativa privata.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

Art. 12.

Per i programmi degli interventi con i relativi finanziamenti di cui agli articoli 1, 2, 5, 6 e 7 della presente legge, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9.

I contributi in annualità sono concessi ed erogati con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della detta legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9; quelli in capitale, secondo l'art. 4 della stessa legge.

Il Presidente della giunta, o l'assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato, provvede all'approvazione dei progetti e dispone il collaudo delle opere.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità.

La giunta regionale, a mezzo dell'assessore ai lavori pubblici e trasporti, esercita la vigilanza sull'appalto, sulla gestione ed esecuzione dei lavori ammessi a contributo in annualità o in capitale ovvero affidati in concessione agli enti pubblici interessati.

Si osservano, per quanto non disciplinate dalla presente legge, le norme in vigore per i lavori di conto dello Stato e, in particolare, quelle del regio decreto 25 maggio 1895, numero 350 e della legge e del regolamento sulla contabilità generale e sul patrimonio dello Stato.

La giunta regionale è autorizzata ad impartire disposizioni circa la compilazione e la presentazione delle domande di contributo per gli anni a partire dal 1974.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui al primo comma dell'art. 2 è stanziata, in aggiunta alle assegnazioni dello Stato e per ciascuno degli anni dal 1974 al 1976, la somma di L. 4.000 milioni.

Al finanziamento della spesa annuale di L. 4.000 milioni si farà fronte con le maggiori entrate che deriveranno dagli incrementi dei tributi regionali e con l'iscrizione di apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa regionale dei singoli bilanci di competenza.

Per la concessione dei contributi in capitale previsti dallo articolo 5 è destinata la somma di L. 4.000 milioni.

All'onere complessivo di L. 7.370 milioni conseguente alle disposizioni del presente articolo e dei precedenti articoli 6 e 7, si fa fronte per L. 2.000 milioni mediante riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 170/D iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1972, relativo a « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e per L. 5.370 milioni mediante riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 2722 iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973, relativo a « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Negli stati di previsione della spesa regionale per gli esercizi 1972 e 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

1) Bilancio 1972, Titolo II, Sezione V, Rubrica 7ª: Istituzione del capitolo 170/C/11 bis, Categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale a comuni e loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue » e con la dotazione di L. 2000 milioni;

2) Bilancio 1973, Titolo II, Sezione VI, Rubrica 5ª: Istituzione dei seguenti capitoli:

capitolo 2406 — Categoria X, con la denominazione «Contributi in capitale a comuni e loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue» e con la dotazione di L. 2000 milioni;

capitolo 2407 — Categoria X, con la denominazione «Contributi in annualità ad enti locali per la esecuzione di opere stradali, per la costruzione ed il miglioramento di acquedotti, per la costruzione di fognature, impianti di depurazione, mattatoi, cimiteri ed altre opere igieniche, per la costruzione o il completamento degli impianti di illuminazione dei comuni o frazioni, per la costruzione o l'ampliamento di sedi municipali e per le altre opere pubbliche di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 - 1ª delle trentacinque annualità del limite di impegno di L. 1.400 milioni » e con la dotazione di L. 1.400 milioni;

capitolo 2408 — Categoria X, con la denominazione «Contributi in annualità per la costruzione o il completamento di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera - 1ª delle trentacinque annualità del limite di impegno di L. 550 milioni» e con la dotazione di L. 550 milioni;

capitolo 2409 — Categoria VIII, con la denominazione « Spese per l'attuazione di un piano straordinario di opere di completamento e di nuove opere di pubblico interesse nelle località economicamente depresse del territorio regionale, riguardanti la viabilità ordinaria, gli acquedotti, le fognature principali e i relativi impianti di depurazione e la sistemazione idrogeologica dei bacini montani (art. 7 legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9) » e con la dotazione di L. 1.420 milioni.

Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 agosto 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973, n. 35.

Esonero cooperative legalmente costituite fra braccianti agricoli e fra coltivatori diretti anche se in forma mista nonchè ai coltivatori diretti frontisti dal pagamento dell'imposta sulle concessioni statali istituita con legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le cooperative legalmente costituite, anche in forma mista, tra braccianti agricoli e tra coltivatori diretti, in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e iscritte nei registri prefettizi delle provincie lombarde, nonchè i coltivatori diretti frontisti, sono esenti dall'imposta regionale sulle concessioni statali di cui al capo II - art. 3 - della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, dalla data di istituzione dell'imposta medesima.

Le somme già versate a tale titolo saranno rimborsate dalla regione Lombardia.

Art. 2.

Per ottenere il rimborso, le cooperative dovranno fare domanda agli uffici territoriali competenti alla riscossione dell'imposta, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, allegando copia del certificato di iscrizione al registro prefettizio. La Regione provvederà al rimborso entro tre mesi dal ricevimento delle domande.

Art. 3.

Alla spesa derivante dal rimborso previsto dal secondo comma dell'art. 1, si provvede con i fondi stanziati al capitolo 1675 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973, relativo a « Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse regionali ».

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale ».

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 agosto 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973, n. 36.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1973 (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1973)

(10976)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.